

DETERMINA 2 Fascicolo n. GU14/778578/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 1017 del 25 settembre 2025 con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dott.ssa Cinzia Guerrini di responsabile del Settore "Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione", con decorrenza 1° ottobre 2025;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitato Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana" sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: "Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione";

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitato Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA l’istanza della società XXX, del 22/09/2025 acquisita con protocollo n. 0233068 del 22/09/2025;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La società istante, titolare di un contratto *business* sull’utenza n. 058763xxxx con la società Wind Tre (Very Mobile) di seguito, per brevità, Wind Tre, lamenta la mancata voltura di detta utenza ad altra società.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

“l’operatore rifiuta di effettuare una pratica di subentro adducendo non meglio specificati motivi tecnici il contratto di affitto in base al quale la società istante usufruiva dei locali per le sue attività è scaduto e la linea telefonica deve ritornare alla società proprietaria dei locali”.

In data 26 agosto 2026 riceveva da Wind Tre la seguente comunicazione: *“Gentile XXX, in riferimento alla tua richiesta di subentro del 19/08/2025, identificata con numero 176639xxxx, ti comunichiamo che non potrà essere evasa per motivi tecnici. Per gestire la tua linea in ogni momento, accedi o registrati alla nostra AREA CLIENTI WINDTRE e scarica l'APP dal link <https://www.windtre.it/guida-app>”.*

In risposta a detta missiva, in data 27 agosto 2025 comunicava all’operatore quanto segue: *“il contratto di affitto che consentiva alla suddetta società [XXX] l’uso degli immobili di proprietà di xxx è scaduto e pertanto anche l’utenza telefonica, che contrattualmente era a carico dell’affittuaria, deve essere volturata alla proprietà, come già avvenuto per quelle dell’acqua e dell’elettricità. In tal senso la sottoscritta vi ha inviato in data 19/8/2025 una pec con allegato il modulo di richiesta di subentro scaricato dal vostro sito. Non avendo ricevuto alcun riscontro la sottoscritta ha sollecitato una risposta, ottenendo quella che vi inoltro insieme alla presente pec. Addurre motivi tecnici per dichiarare l’impossibilità di effettuare una pratica commerciale usualmente praticata da tutte le aziende fornitrici di servizi, anche telefonici, ed anche dalla vostra, come dimostra la presenza del modulo relativo alla pratica di subentro sul vostro sito, è assolutamente inaccettabile e danneggia qualunque utente, quindi ovviamente anche noi, per i seguenti motivi:*

- costringe al cambio del numero telefonico (fatto maggiormente grave per qualunque utenza commerciale);
- costringe a ripagare le spese di installazione;
- costringe a ripagare modem esterno e router.
- nel caso specifico, poi, la mancata effettuazione della pratica di subentro espone la nostra

società ad irregolarità contabili e fiscali.

Il vostro rifiuto di effettuare la pratica di subentro si palesa pertanto come una perversa scelta commerciale mascherata da fantomatici motivi tecnici. Riteniamo che l'Autorità per le telecomunicazioni non si asterrebbe dall'eccepire che quando un'offerta commerciale viene lanciata sul mercato essa deve essere completa in ogni dettaglio e pronta per ogni evenienza, compreso il subentro, come le altre offerte per le quali lo effettuate. Ed in nessun caso un utente deve essere costretto a pagare scelte commerciali vessatorie o l'inefficienza dei sistemi tecnici o amministrativi di un fornitore di servizi. La sottoscritta chiede pertanto l'immediata esecuzione di quanto necessario a far sì che la società xxx diventi intestataria dell'utenza in oggetto. Per quanto evidente sottolineo che non è necessaria alcuna nuova installazione, né l'uscita di alcun tecnico, né alcun cambio di numerazione telefonica, né la sostituzione delle apparecchiature, che la società sta già pagando da 24 mesi nella fatturazione mensile, ma soltanto una pratica amministrativa che modifichi l'intestazione del contratto (oltre naturalmente la variazione del conto corrente del mandato continuativo di addebito). La sottoscritta rimane in attesa di un vostro immediato riscontro scritto."

In data 22 settembre 2025 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i) "Richiedo che l'operatore effettui la pratica di subentro al solo costo amministrativo previsto (20€), dall'attuale utente "XXX", il cui contratto di affitto è scaduto, al nuovo "xxx", società proprietaria degli immobili, senza dover aprire un nuovo contratto, cosa che implicherebbe la perdita del numero, nuove spese di attivazione, nuove spese per il riacquisto di modem esterno e router. Altrimenti il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei costi di installazione (già completamente pagati) e di quelli per antenna/modem esterno e router (la linea è una FWA) + un'indennità per la perdita del numero. I motivi tecnici addotti dall'operatore sono soltanto un pretesto per far pagare all'utente una cifra notevolmente più alta di quella prevista contrattualmente dal medesimo operatore."

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l'infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, in via preliminare ha eccepito quanto segue:

"in riferimento alla richiesta di subentro contrattuale, in quanto tale domanda non può essere oggetto di procedura conciliativa o definitiva dinanzi al Co.Re.Com, per espressa previsione normativa. In particolare, si evidenzia che la richiesta di subentro comporterebbe una condanna dell'operatore ad un "facere" che esula dai poteri attribuiti all'Autorità ai sensi del Regolamento AGCom sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori (Delibera n. 203/18/CONS e ss. mm. ii.). Trattandosi di atto dispositivo di parte, la richiesta di subentro rientra nella disponibilità negoziale delle parti, da esercitarsi esclusivamente secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali di Contratto, come stabilito dalla Delibera AGCom n. 169/19/CIR".

Nel merito, l'operatore ha ricostruito la vicenda deducendo che *"in data 18 e 27/08/2025 pervenivano due PEC di richiesta di subentro, inviate dalla società istante "XXX", relativamente alla linea fissa n. 058763xxxx verso la società "xxx", avente altra Partita IVA. Le richieste risultavano regolarmente prese in carico dal Servizio Clienti del gestore, il quale avviava le verifiche tecniche e procedurali necessarie. Tali controlli evidenziavano una oggettiva impossibilità tecnica legata alla tipologia di accesso (Fibra FWA) e una non conformità procedurale rispetto alle condizioni previste per il subentro. A seguito di contatto*

telefonico con la parte istante, Wind Tre forniva informazioni dettagliate circa l'impossibilità di procedere con il subentro richiesto. Inoltre, veniva fornito riscontro scritto alle comunicazioni PEC ricevute, rispettivamente in data 26/08/2025 e 11/09/2025”.

In tali comunicazioni Wind Tre informava l'utente che *“in riferimento alla tua richiesta di subentro del 19/08/2025, identificata con numero 176639xxxx, ti comunichiamo che non potrà essere evasa per motivi tecnici. Per gestire la tua linea in ogni momento, accedi o registrati alla nostra AREA CLIENTI WINDTRE e scarica l'APP dal link <https://www.windtre.it/guida-app>”*.

“Wind Tre ribadisce, come già richiamato in rito, che, in conformità alla normativa vigente e alle Condizioni Generali di Contratto, il subentro costituisce un atto dispositivo di parte e, come tale, non può essere imposto né oggetto di pronuncia da parte del Co.Re.Com, ai sensi della Delibera AGCom n. 169/19/CIR”.

“Preme alla scrivente difesa rilevare che Wind Tre in materia di subentro si riserva di accettarne la gestione previa verifica tecnica e procedurale. Si riporta l'art. 22.6 delle Condizioni Generali di Contratto: “Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal Cliente a terzi, salvo nei casi espressamente autorizzati da WINDTRE, la quale potrà valutare di non autorizzare il subentro anche in presenza delle circostanze indicate nell'articolo 2.1. La cessione da parte del Cliente del Contratto, anche quale conseguenza della cessione, affitto o usufrutto di azienda o di un suo ramo, nonché il trasferimento di diritti e obblighi dallo stesso scaturenti dovrà essere espressamente accettata da WINDTRE...”. Inoltre, l'informativa relativa alla fattibilità tecnica del subentro, da parte di WindTre, viene esplicitata anche nel sito istituzionale nella sezione Moduli utili Fisso e guida ai servizi | WINDTRE”.

“Giova ricordare che il mancato subentro non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'Allegato A della delibera 347/18/CONS prevede un indennizzo, come più volte ribadito dall'Autorità nelle proprie pronunce. Il subentro consiste, infatti, in una variazione amministrativa del contratto, in base alla quale all'utente (cedente) ne subentra un altro (cessionario o subentrante), debitamente autorizzato dal primo. Si richiama a tal proposito la Delibera n. 93/17/CONS secondo la quale: “(...) non risulta accoglibile la richiesta dell'istante di cui al punto ii), inerente alla liquidazione di un indennizzo per quanto accaduto, atteso che a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità dell'utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi”.

“Corre l'obbligo di precisare che la parte istante nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto WindTre per l'attivazione dell'utenza de quo, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle “Condizioni generali di contratto” e tutti gli Allegati. Viene ribadito, pertanto, che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte del cliente che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta applicate”.

“Non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”.

L'operatore ha poi concluso chiedendo, *“in rito, [di] dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto”*.

3. La replica dell'istante.

La società istante, ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando quanto segue:

“l’eccezione di inammissibilità sollevata da Wind Tre S.p.A. deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la richiesta di subentro contrattuale rientra pienamente tra le controversie relative all’esecuzione del contratto di comunicazioni elettroniche, e come tale è suscettibile di definizione ai sensi della Delibera AGCom n. 203/18/CONS, art. 2, comma 3, lett. a), che attribuisce al Co.Re.Com. la competenza su ogni controversia inerente “l’adempimento di obblighi contrattuali e di servizio”. Il diniego o il mancato riscontro dell’operatore a una richiesta di subentro, laddove non adeguatamente motivato, costituisce violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di trasparenza informativa imposti dalla normativa AGCom. Ne consegue che la procedura è pienamente ammissibile”.

Nel merito, la società istante ha dedotto di avere *“inoltrato, in data 18 e 27 agosto 2025, due richieste di subentro tramite PEC, complete di tutti i dati e dei documenti richiesti dal modulo ufficiale Wind Tre. Nonostante ciò, l’operatore: si è limitato a comunicare genericamente una “impossibilità tecnica” senza fornire alcuna specifica motivazione o prova oggettiva della stessa; non ha fornito, né in via preventiva né successiva, indicazioni concrete sulle condizioni ostative al subentro. Tale condotta integra un inadempimento contrattuale e informativo, in violazione dell’art. 3 della Carta dei Servizi Wind Tre e dell’art. 4, comma 2, lett. c) della Delibera AGCom n. 347/18/CONS, che impone all’operatore di fornire risposte complete, trasparenti e verificabili alle istanze dell’utente”.*

“La clausola richiamata da Wind Tre (“la cessione del contratto dovrà essere espressamente autorizzata da Wind Tre”) non conferisce un potere discrezionale illimitato all’operatore, bensì prevede una facoltà condizionata a valutazioni oggettive. Il diniego deve pertanto essere motivato e proporzionato, pena la nullità per violazione dei principi di buona fede contrattuale e di equilibrio tra le parti ex art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo. L’assenza di motivazione integra, inoltre, omessa risposta all’utente, fattispecie che comporta indennizzo automatico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) e dell’Allegato A della Delibera 347/18/CONS.”.

La società istante ha quindi concluso per il rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’operatore e nel merito ha chiesto di: *“accertare la responsabilità dell’operatore per mancata gestione della richiesta di subentro e per carente motivazione del diniego”; “ordinare a Wind Tre S.p.A. di riesaminare la richiesta di subentro fornendo motivazione tecnica dettagliata, ovvero, ove possibile, di procedere al subentro richiesto al solo costo di E 20,00 come previsto dal contratto”; “riconoscere in favore dell’istante l’indennizzo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) e Allegato A della Delibera AGCom n. 347/18/CONS per mancata risposta entro i termini”; “condannare l’operatore al rimborso di eventuali importi indebitamente fatturati e al pagamento delle spese della procedura”, “nel caso Wind Tre S.p.A nega il procedere del subentro, si chiede di disporre che, Wind Tre S.p.A riconosca all’utente un indennizzo totale, che il subentrante dovrebbe versare per l’installazione del nuovo impianto, nonché il corrispettivo previsto come indennizzo per la perdita del numero telefonico”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta formulata dall’istante può essere parzialmente accolta come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

- non merita accoglimento l’eccezione svolta dall’operatore circa l’incompetenza del Corecom in merito alla richiesta di subentro per le ragioni svolte in replica dalla società istante.

- Con riferimento alla domanda *sub i)* dell'istante, ferma restando l'incompetenza dell'adita Autorità in tema di risarcimento del danno, si precisa altresì, con riferimento alle richieste di *“effettuare la pratica di subentro al solo costo amministrativo previsto (20€)”* e *“ordinare a Wind Tre S.p.A. di riesaminare la richiesta di subentro fornendo motivazione tecnica dettagliata”* che tali domande implicano un obbligo di *facere* estraneo alla cognizione del Corecom che, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento, dispone che l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

- Relativamente alle domande formulate dall'istante in sede di replica si rappresenta che non saranno oggetto della presente trattazione quelle che non risultano supportate dal prodromico tentativo obbligatorio di conciliazione.

Pertanto la presente disamina ha ad oggetto il mancato subentro/voltura dell'utenza n. 058763xxxx dalla società XXX alla società xxx

Nel merito.

Sul mancato subentro/voltura

Parte istante lamenta il mancato subentro, ovvero la voltura dell'utenza n. 058763xxxx ad altra società nonostante l'invio di debita documentazione, laddove l'operatore replica evidenziando l'impossibilità del subentro.

La doglianza può essere accolta nei termini di seguito esposti.

In relazione alla *res controversa*, con riferimento al mancato subentro, giova preliminarmente osservare che non esiste una specifica normativa, né di legge, né regolamentare e, pertanto, ai fini della decisione, si terrà conto di quanto di seguito richiamato.

In base alla descrizione dei fatti, sulla base di quanto dichiarato conformemente dalle parti, risulta che l'operatore in data 19 e 27 agosto 2025 ha ricevuto *“due PEC di richiesta di subentro, inviate dalla società istante “XXX”, relativamente alla linea fissa n. 058763xxxx verso la società “xxx”*.

A fronte di detta richiesta, l'operatore ha comunicato all'istante che la richiesta di subentro *“non potrà essere evasa per motivi tecnici. Per gestire la tua linea in ogni momento, accedi o registrati alla nostra AREA CLIENTI WINDTRE e scarica l'APP dal link <https://www.windtre.it/guida-app>”*.

Sul punto si richiamano i doveri di correttezza e trasparenza che devono permeare il rapporto contrattuale e che implicano il dovere del gestore di comunicare all'utente gli eventuali motivi ostativi alla richiesta subentro alla luce della delibera n. 179/03/CSP la quale, all'art. 4 *“informazione degli utenti”*, stabilisce che *“gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi”* e che a tal fine *“gli organismi di telecomunicazioni si impegnano ad “informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse”*.

Emerge, dunque, una condotta dell'operatore certamente censurabile sotto il profilo della violazione dei propri oneri informativi circa i motivi ostativi al subentro nella titolarità del numero, dal momento che, in merito al mancato subentro, sono state date indicazioni generiche che non chiarivano la motivazione del diniego, limitandosi ad una mera dichiarazione senza fornire specificazione dei motivi tecnici che non avrebbero consentito il subentro medesimo.

Infatti l'utente ha diritto ad essere informato in modo chiaro, esatto e completo, circostanza che non risulta agli atti.

In effetti la società istante ha contestato i motivi tecnici assunti a giustificazione del mancato subentro, non riuscendo a comprenderne la natura. Tale evenienza emerge dalla risposta alla missiva di Wind Tre, nella quale l'istante ha precisato che *“non è necessaria alcuna nuova installazione, né l'uscita di alcun tecnico, né alcun cambio di numerazione telefonica, né la sostituzione delle apparecchiature, che la società sta già pagando da 24 mesi nella fatturazione mensile, ma soltanto una pratica amministrativa che modifichi l'intestazione del contratto (oltre naturalmente la variazione del conto corrente del mandato continuativo di addebito)”*.

Sul punto si richiamano gli obblighi informativi a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche e la normativa regolamentare che impone alle parti comportamenti diretti a garantire la massima trasparenza e chiarezza. Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo e successive modificazioni, annovera tra i diritti fondamentali del consumatore quello *“ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”* nei rapporti di consumo.

Dunque è evidente che la violazione degli obblighi informativi e la mancata trasparenza abbiano determinato il disservizio lamentato dall'utente, che ha comportato un diniego della richiesta di subentro, quale disagio certamente indennizzabile.

Non rinvenendosi nelle disposizioni contrattuali l'ipotesi specifica delle conseguenze in termini di indennizzi da riconoscersi all'utente in merito alla gestione della richiesta di subentro, per la liquidazione dell'indennizzo a favore della società istante dovrà necessariamente farsi riferimento al criterio analogico di cui all'articolo 13, comma 7, del *Regolamento sugli indennizzi*.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza, agli atti, di documentazione probatoria idonea ad escludere la responsabilità dell'operatore Wind Tre, si ritiene che sia da ascrivere a detto operatore, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità in ordine alla mancata gestione dell'utente e che, pertanto, debba essere riconosciuto all'istante un indennizzo che si ritiene di determinare in applicazione del sopracitato criterio analogico di cui all'articolo 13, comma 7, del *Regolamento sugli indennizzi*. Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano, infatti, applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi simili, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento.

Ne consegue che Wind Tre è tenuta a corrispondere all'utente, in relazione all'utenza n. 058763xxxx l'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 3, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 7, del predetto *Regolamento*, per un importo totale pari ad euro 170,00 computato in riferimento al periodo compreso dal 19 agosto 2025 data della ricezione della richiesta di subentro, al 22 settembre 2025, data di deposito dell'istanza di definizione della controversia.

Si precisa che tale parametro è stato computato in misura del doppio in base all'art. 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*, attesa la natura *business* dell'utenza oggetto della controversia.

DETERMINA

- Wind Tre (Very Mobile) in parziale accoglimento dell'istanza del 22/09/2025 è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, in favore dell'istante l'importo pari ad euro 170,00 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a titolo di mancato subentro/voltura.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura

Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)